



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 12/11/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 29 ottobre 2015, n. 393

Art. 8 della L.R. n. 37 del 22 maggio 1985 e s.m.i. - Autorizzazione ampliamento coltivazione e recupero ambientale di cava di calcarenite e argilla in località "Carrara Cupa-Grottamarallo" del Comune di GRAVINA IN PUGLIA BA. Cava esistente fg. 81 ptc. lle 185-240-259-283-305-352-353-354-355-239 e fg. 83 ptc. 1p-3p-4p-40p(ora 523) e area in ampliamento fg. ptc. 175-233-232 e fg. 83 ptc. 1p-3p-2-151-4p-523p-525.

ESERCENTE: GRAVINA TUFUI S.r.l. - P.IVA 05623570727 - Via Livorno, 44 - Gravina in Puglia BA.

L'anno 2015, addì 29 del mese di Ottobre, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA)
Viale delle Magnolie 6/8

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE

Vista la L.R. n. 7/97 "norme in materia di organizzazione della amministrazione Regionale" ed in particolare gli artt. 4 e 5;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98, avente ad oggetto "separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali";

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69, "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile", che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Vista il DPGR Puglia 22 febbraio 2008, n. 161 di adozione dell'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della regione Puglia, che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento, Servizi e Uffici;

Vista la DGR 26 apr 2011, n. 767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della giunta regionale;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto la l.r. 7/80 e s.m.i.;

Vista la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e. s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 25.11.96, n. 624;

Visto il Putt/p ed NTA approvato con DGR 1748 del 15 dic 2000;

Vista la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE ed NTA;

Visto il PPTR ed NTA approvato con DGR 176 del 16 feb 2015;

Vista la D.G.R. n. 1845 del 9 set 2014 recante: “ Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - Modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del 29.12.2011”, attribuzione al servizio ecologia delle funzioni di programmazione nel settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzatori e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo”;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20 ott 2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, recante “riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTA la determinazione n. 371 del 17 nov 2014 del Dirigente del servizio Ecologia, recante: “Atto organizzativo interno e delega ex art. 45 della l.r. 16 apr 2007, n. 10, delle funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

VISTO l'Atto Dirigenziale del Direttore Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, n. 25 del 21 nov 2014, di affidamento incarico di direzione dell'Ufficio Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

Vista la DGR n.2463 del 23 nov 2014 di abolizione del CTRAE, istituito con legge regionale n. 35/1985 e s.m.i.;

Sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- la società GRAVINA TUFU S.r.l. - P.IVA 05623570727 è titolare di cava in agro di Gravina in Puglia BA alla loc. Carrara Cupa - Grottamalarlo, fg. 81 ptc.1le 185-240-259-283-305-352-353-354-355 e fg. 83 ptc. 1p-3p-4p-40p(ora 523), autorizzata con DEC. 25/min/1994, Dec.Dir. n. 29/2001, Dec.Dir. n. 19/2006 e DET. n. 129/2009, fino al 15 lug 2014, nonché fg. 81 ptc. 239 autorizzata con DET. n. 3/2008 e n. 130/2009, fino al 30 gen 2018;

- in data prot. A00160/12 set 2012/n.22957 e succ. integrazioni prot. 13 lug 2015 n. 9782, n. 14495 del 27.10.2015, la società Gravina Tufi S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico Sig. Vincenzo Scarciolla, nato il 27 nov 1972, ha presentato istanza di ampliamento coltivazione cava di calcarenite e argilla, in agro del Comune di Gravina in Puglia BA fg. 81 ptc. 175-233-232 e fg. 83 ptc. 1p-3p-2-151-4p-523p-525, con allegata documentazione scritto-grafica;

- in data prot. A00160/6 mar 2014/n.3372, è pervenuta in atti domanda di proroga dell'autorizzazione ex

Det. 129/2009 nella quale, in merito al progetto di cava, si rimanda agli elaborati allegati all'istanza di ampliamento;

- il progetto di ampliamento risulta comprensivo di tutta l'area di cava esistente;

- Il procedimento amministrativo è stato avviato in data 5 giu 2013 prot. 8397, con la richiesta dei pareri agli Enti/Uffici ai sensi dell'art. 13 della L.R. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni.

- In riscontro alla precitata nota sono pervenuti i seguenti pareri:

- Comune di Gravina in P. BA: In data 23 giu 2015 prot. 18143, comunica l'avvenuta pubblicazione dell'istanza all'Albo Pretorio, dal 20 mag 2015 al 19 giu 2015, senza opposizioni, e contestualmente esprime parere favorevole ex l.r. 37/85;

- Servizio Foreste -Sez. Provinciale di Bari: in data 2 lug 2013 prot. 15132, ha comunicato che i terreni riportati i oggetto dell'intervento estrattivo non risultano ubicati in zona soggetta a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923, per cui tali lavori non necessitano di nulla osta forestale; per eventuali tagli di piante sparse, valgono le norme di cui all'art. 3 del Regolamento Regionale n. 10 del 30 giu 2009 e ss.mm.ii.;

- Ufficio Usi Civici: In data 19 set 2013, prot. n. 9017, ha comunicato che i terreni oggetto di attività estrattiva ricadenti in agro di Gravina in Puglia BA fg. 81 ptc. 185-240-259-283-305-352-353-354-355-239-175-233-232- e fg. 83 ptc. 1-3-4-523-2-151-525, non risultano gravati da "uso civico.

- L'Autorità di Bacino della Basilicata, in data 8 mag 2014, prot. n. 0969/80B, ha comunicato che, dal confronto tra le planimetrie progettuali e le carte del rischio del Piano Stralcio (PAI), non vi sono interferenze tra l'opera e le aree vincolate dal PAI. Pertanto il soggetto è tenuto solo alle prescrizioni di carattere generale contenute nelle NTA di PAI ex art. 4 co.4. La verifica della completezza della documentazione sopra indicata, l'archiviazione della stessa e l'accertamento della corretta esecuzione dell'opera è demandata, ai sensi del co.4 art.4 e co.4 art. 3 delle NdA agli Uffici Tecnici dei Comuni interessati. Sulla successiva documentazione depositata dalla società esercente, la stessa AdB, con nota prot. 1459/80B del 22 lug 2014, ha confermato la precedente prot. 969(80B dell'8.5.2014;

- Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia: Con nota 5285 del 14 mag 2015, comunica che l'area non è interessata da vincoli di competenza, ai sensi del D.Lgs. 22/2004, né risultano elementi di interesse archeologico affioranti nel sito. Pertanto, nulla osta all'esecuzione dell'opera, fermo restando l'obbligo di sospendere immediatamente l'esecuzione delle opere, nel caso di rinvenimenti di carattere archeologico, dandone tempestiva comunicazione alla stessa Soprintendenza Archeologica (Tel.0805275451 - 0994713511), ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/2004; non sono soggette a tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 né che sia noto l'interesse archeologico. In caso dovessero emergere elementi di interesse archeologico, nel corso dei lavori, gli stessi si dovranno sospendere dandone tempestiva comunicazione alla soprintendenza stessa (tel. 0805275451);

- Soprintendenza per i Beni AAA.S.: con nota in data 5 lug 2013 prot. 9834, ha comunicato che non si evincono, sull'area in oggetto, vincoli monumentali di specifica competenza, ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);

- Il SERVIZIO URBANISTICA REGIONALE: con nota prot. 10134 del 16 ott 2013, comunica che l'area ricade in ATE di tipo "E" del Putt/p e che il PPTR adottato classifica l'area come "coni visuali" quale ulteriori contesti delle Componenti dei Valori Percettivi della struttura antropica e Storico Culturale, cos' come definiti dall'art. 85 punto 4 e per i quali si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 88; in merito a ciò, risulta da determina favorevole di V.I.A., che il proponente ha depositato osservazioni in merito al PPTR adottato, inerente a richiesta di esclusione della area dal vincolo "coni visuali" e che la stessa è stata accolta nella misura in cui deve ritenersi assorbita dalla modifica all'art. 88 comma 2 pt a5 delle NTA. Infatti l'art. 106 co. 2bis delle NTA recita "le istanza per la coltivazione di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti ricadenti negli ulteriori contesti paesaggistici, qualora inoltrate al competente Servizio regionale prima della data di adozione del PPTR (2ago2013) e alla data di entrata in vigore dello stesso, prive dei previsti provvedimenti autorizzativi a norma del Putt/p completano l'iter autorizzativo a norma del Putt/p medesimo, caso riferibili al presente procedimento;

- VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE: con determina n. AA01 - Ambiente - Registro Servizi n. 34 del 28 apr 2015 - n. 290/2015 del registro generale, il Comune di Gravina in P. BA, ha espresso parere favorevole in materia ambientale. Ai sensi della l.r. 11/2014 e 4/2014 su progetto di cava ricadente in agro di Gravina in P. BA (cava esistente fg. 81 ptc. 185-240-259-283-305-352-353-354-355-239 e fg. 1p-3p-4p-40p(ora 523p e area in ampliamento fg. 81 ptc. 175-233-232 e fg. 83 ptc. 1p-2-3p-4p-523p-525);

VISTO il progetto di ampliamento cava (comprensivo dell'area di cava esistente) per l'estrazione di calcarenite e argilla e di recupero ambientale, redatto ai sensi di legge in atti prot. 22957 del 12 set 2012, così come aggiornato in atti prot. 14495 del 27 ott 2015;

La superficie di cava in ampliamento è adiacente all'area di cava in esercizio ed è costituita da relitti di vecchie cave di tufo, coltivate in passato e poi abbandonate, ad eccezione di una piccola zona a Nord. Con il progetto in argomento la società intende coltivare il residuo giacimento su dette aree e realizzare congiuntamente il recupero ambientale dell'intera area. Il materiale da estrarre ammonta a circa mc. 1.358.000, di cui scarti per mc. 407.000 utilizzabili al 50% nelle opere di recupero ambientale ed il restante 50% venduto come tufina; il giacimento sarà coltivato con metodo a gradoni intervallati da adeguata pedata, fino quota di massima profondità + 317/320 s.l.m.;

VISTA la relazione Piano di gestione dei rifiuti di attività estrattive ex D.Lgs. 117/2008 in atti prot. 14495 del 27 ott 2015;

Considerato che:

- La società esercente è proprietaria dei terreni oggetto dell'intervento estrattivo, giusta atto di compravendita in data in data 27 set 2011 (Rep.62543 Racc.28484 notaio Dr. Domenico Digiesi) e atto di compravendita in data 6 ago 2008 (rep. 58265 Racc. 25013 notaio Dr. Domenico Digiesi);;
- l'esercente possiede le capacità tecniche ed economiche, in quanto già operatore di cava in esercizio;
- il progetto di cava è comprensivo dell'area di cava esistente e che, pertanto, con l'adozione del presente provvedimento è assorbita ogni precedente autorizzazione, compreso l'istanza di proroga già formalmente depositata in atti;

Ritenuto di proporre il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava in oggetto, come da progetto, comprensivo di area di cava esistente e area in ampliamento, in atti prot. A00160/12 set 2012/n. 22957, così come aggiornato in atti prot. 14495 del 27 ott 2015, a favore della società Gravina Tufi S.r.l. con tutte le prescrizioni intervenute nel presente procedimento da parte degli Enti e/o uffici;

Ritenuto, altresì di impartire prescrizioni ed ordini nei confronti del medesimo esercente;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED

INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

per delega del Dirigente del Servizio

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive, Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la l.r. 37/85 e s.m.i. e il Prae approvato con DGR 580/2007 e DGR 445/2010;

Visto le NTA e Putt/p approvato con DGR 1748/2000 e le NTA e PPTR approvato con DGR 176/2015;

Preso atto della regolarità dell'istanza di autorizzazione cava in oggetto e della documentazione di progetto allegata e aggiornata;

Preso atto dell'istanza di proroga relativa all'area autorizzata con DEC. 25/min/1994, Dec.Dir. n. 29/2001, Dec.Dir. n. 19/2006 e DET. n. 129/2009, fino al 15 lug 2014, che unitamente ad ogni altro provvedimento autorizzativo valido ed efficace, deve ritenersi assorbita dal presente provvedimento;

Preso atto della soluzione progettuale oggetto del presente procedimento in atti prot. A00160/12 set 2012/22957 e succ. integrazioni, in particolare del progetto aggiornato in atti prot. prot. 14495 del 27 ott 2015, ritenuta conforme alla normativa di settore, tecnico-mineraria, paesaggistico-ambientale, igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Preso atto, in particolare, della nota del Servizio Urbanistica prot. 10134 del 16 ott 2013 e del contenuto della determina n. AA01 - Ambiente - Registro Servizi n. 34 del 28 apr 2015 - n. 290/2015 del registro generale, il Comune di Gravina in P. BA di parere ambientale favorevole;

VISTA la D.G.R. 2463 del 23 nov 2014, di abolizione del C.T.R.A.E., approvato con l.r. 37/85 e s.m.i.;

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di non acquisire ulteriori pareri e di dover adottare direttamente il presente provvedimento, in considerazione dell'avvenuta abolizione del C.T.R.A.E.;

Ritenuto di confermate le prescrizioni citate in premessa e prescrivere ulteriori obblighi con il presente provvedimento;

Ritenuto di dover provvedere in merito, ai sensi della l.r 37/85 e s.m.i.,

DETERMINA

1. La società Gravina Tufi S.r.l. con sede in Via Livorno n. 44- Gravina in Puglia BA - P.IVA 05623570727- (esercente), è autorizzata, fino al 30 ott 2033, alla coltivazione e recupero ambientale di cava di calcarenite e argilla, sita in località "Carrara Cupa - Grottamalaro" del Comune di Gravina in Puglia BA, su terreni catastalmente individuati come di seguito: a) cava esistente fg. 81 ptc. l. 185-240-259-283-305-352-353-354-355-239 e fg. 83 ptc. 1p-3p-4p-40p(ora 523); b) area in ampliamento fg. 81 ptc. 175-233-232 e fg. 83 ptc. 1p-3p-2-151-4p-523p-525, come da progetto in atti prot. 22957 del 12 set 2012, così come aggiornato, in atti prot. A00089/14495 del 27 ott 2015, con le prescrizioni imposte con il presente provvedimento. La superficie catastale di cava, in progetto, è pari a circa ha 11.21.75, è delimitata da n. 13 vertici individuati con pilastri saldamente infissi nel terreno, aventi dimensioni fuori terra di almeno cm. 25x25x30 e riportanti l'anno di apposizione (2015) e numerati da n. 1 a n. 13 come indicati sulla planimetria allegata, parte integrante del presente provvedimento;

2. Sono autorizzate le opere di recupero e ripristino ambientale delle aree di cava in oggetto, come da progetto in atti prot. 22957 del 12 set 2012, così come aggiornato, in atti prot. A00089/14495 del 27 ott 2015 e succ. integrazioni, e comunque alle condizioni imposte dagli enti intervenuti nel presente procedimento, in premessa citati e confermate con il presente provvedimento.

3. Ulteriori Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a) prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, realizzare le opere di recinzione lungo tutto il perimetro di cava, con rete e paletti, oppure con muratura o rete e muratura, adeguata al contesto ambientale di riferimento e di altezza non inferiore a mt. 2,00 fuori terra; realizzare il cancello di ingresso e apporre i cartelli ammonitori con la dicitura "Ciglio di Cava Pericoloso Avvicinarsi", ecc. ecc., nonché, i pilastri come sopra indicato; realizzare il fosso di guardia in progetto;

b) condurre i lavori di coltivazione della cava come da progetto in atti prot. n. 14495 del 27 ott 2015, con le prescrizioni, che qui si intendono integralmente trascritte, imposte di seguito e dagli Enti e/o Uffici intervenuti nel presente procedimento.

c) I lavori di recupero ambientale saranno effettuati, compatibilmente con le esigenze tecniche di coltivazione, in modo contestuale alla coltivazione del giacimento che si attesterà alla quota di massima profondità + 352 s.l.m., come rappresentato in progetto;

d) eventuali prescrizioni e/o divieti intervenuti, dopo l'adozione del presente provvedimento, a seguito di rinnovo pareri e/o autorizzazioni e/o licenze e/o nulla osta, pertinenti l'esercizio dell'attività estrattiva in argomento, ove applicabili, obbligano l'esercente al rispetto delle stesse;

e) garantire, il mantenimento della stabilità delle fronti di scavo, in modo costante ed anche in fase di coltivazione, in ottemperanza alla Ordinanza dirigenziale n. 3/2011;

f) garantire sempre e comunque le condizioni di sicurezza del cantiere, documentate nei termini dell'Ordinanza 2/2011;

g) tutte le apparecchiature necessarie nel processo di lavorazione, ancorché non fisse, devono essere regolarmente autorizzate, revisionate secondo le indicazioni della casa produttrice e/o in ottemperanza a precise disposizioni di legge;

h) assicurare il divieto di accesso in cava agli estranei, a mezzo cartelli ammonitori recinzione, ingresso controllato, ecc. nel rispetto dell'art. 46 del D.P.R. 128/59;

i) porre in essere tutte le misure che la tecnica moderna offre al fine di contenere le polveri ed i rumori conseguenti all'attività di cava ed acquisire le relative autorizzazioni, ex D.lgs. 152 e s.m.i., ove previsto;

j) l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine, pertanto, non classificabili come "bosco", sarà oggetto di preventiva autorizzazione rilasciata dal servizio Foreste, ai sensi del regolamento regionale n. 10 del 30.06.2009 "Tagli Boschivi" e s.m.i.;

k) trasmettere alla Regione Puglia - Ufficio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000

con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1 - 2 e 3 del 2011 e succ. mod.;

l) munirsi di autorizzazione alle emissioni delle polveri ed acustiche, ai sensi di legge, da richiedersi presso il Competente Comune di Gravina in Puglia BA e Provincia BA;

m) trasmettere, in originale, la documentazione ex co.4 art. 4 dlle NdA del Pai Basilicata, all'Ufficio Tecnico del Comune di Gravina in Puglia, per gli aspetti di competenza ex co.4 art. 4 e co.4 art. 3 delle stesse NdA del PAI Basilicata;

4. la presente autorizzazione è subordinata anche all'osservanza delle norme vigenti in materia di Polizia Mineraria, di igiene, sicurezza sul lavoro ed eventuali ordinanze o disposizioni emanate dall'autorità di Polizia Mineraria nonché a quanto di seguito riportato:

a) la cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia - Ufficio Attività Estrattive - e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;

b) per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;

c) prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava di cui al sub 2.;

d) l'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare all'Ufficio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;

e) qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la società è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Via Duomo, 33- 74100 Taranto, a norma dell'art. 90 del D.L. n. 42 del 22.10.2004;

5. A garanzia dei lavori di recupero ambientale, si stabilisce l'importo di EURO 220.000,00 (euroduecentoventimila/00) come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fidejussoria, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Società in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;

6. Il presente provvedimento è valido fino al 30 ott 2033, e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;

7. La presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;

8. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;

9. Per la realizzazione delle opere di recupero ambientale, l'Esercente deve utilizzare il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio e lo sfrido di cava, temporaneamente depositato all'interno della cava stessa.

10. I cumuli di terreno vegetale e/o materiale di cappellaccio non idoneo, depositato su area di cava, per

il successivo riutilizzo nelle opere di recupero ambientale, non devono superare l'altezza di mt. 3 (tre);

11. Eventuale presenza di rifiuti prodotti in cava deve essere gestita a norma del D.Lgs. 152/2006 e s. m. m. e/o D.Lgs. 117/2008 e s.m.i.;

12. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di sicurezza, igienico-sanitarie, tutela paesaggistico - ambientale, urbanistica, idraulica, emissioni in atmosfera, ecc. ecc.;

13. I fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di cava, come indicati negli elaborati di progetto, sono da intendersi di pertinenza della cava, e la loro realizzazione è subordinata a pertinente procedura urbanistica comunale o altra autorità competente, ove previsto.

14. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge, comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;

15. La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;

16. L'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;

17. Ottenuto il presente provvedimento l'esercente:

- deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc. ecc.);

- deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

- comunicare l'avvio dei lavori, mediante Denuncia di Esercizio ex combinato disposto D.P.R. 128/59 e D.Lgs 624/1996, anche al Comune di Corato BA;

18. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dall'Ufficio Attività Estrattive e/o da altra Autorità competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da leggi vigenti a quella data;

19. Il provvedimento è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

20. Il presente provvedimento è di competenza, ex l.r. 37/85 e s.m.i, del Dirigente del Servizio o suo delegato, ed è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

21. Il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;

d) sarà trasmesso in copia all'Assessore regionale competente;

e) sarà notificato alla società Gravina Tufi S.r.l. - Via Livorno, n. 44 - Gravina in Puglia BA ed al sig. Sindaco del Comune di Gravina in Puglia BA;

f) Sarà trasmesso in copia al dirigente del Servizio Ecologia.

g) Il presente atto, composto da n° 11 facciate e 1 allegato, è adottato in originale ed è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Antonello Antonicelli

Il delegato Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive
Ing. Angelo Lefons
